STATUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

1. La Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato - di seguito anche Fondazione - è una fondazione di diritto privato ai sensi del d. lgs. 17 maggio 1999, n. 153.
Essa è la continuazione ideale, attraverso la normativa tempo per tempo vigente, dell'originaria Cassa di Risparmio di San Miniato istituita da una associazione di persone private ed autorizzata con Sovrano Rescritto del Granduca di Toscana del 23 gennaio 1830, dalla quale, con atto in data 12 maggio 1992 n. rep. 303436 del Notaio Galeazzo Martini, è stata scorporata l'attività creditizia e conferita alla società per azioni denominata "Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A."

2. La Fondazione ha sede legale in San Miniato, Palazzo Grifoni, Piazza Grifoni 12 e ha durata illimitata.

Art. 2 - Natura e disciplina

1. La Fondazione, persona giuridica privata senza fine di lucro, dotata di piena capacità e di piena autonomia statutaria e gestionale, è disciplinata, oltre che dalle norme del presente Statuto, definite in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni adottata dall'Acri, dalla legge 23 dicembre 1998, n. 461 e dal d. lgs. 17 maggio 1999, n. 153 e successive modificazioni e integrazioni, dal Protocollo d'intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015, di seguito Protocollo d'intesa, dall'Addendum al Protocollo d'intesa, sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 28 ottobre 2025, di seguito Addendum, dalle vigenti disposizioni di legge, nonché dalle norme del Codice Civile in quanto compatibili.

Art. 3 - Finalità e settori di intervento

1. La Fondazione, nella continuità degli scopi della Cassa di Risparmio originaria, persegue finalità di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del proprio territorio di riferimento.

2. La Fondazione indirizza la propria attività esclusivamente nei settori ammessi di cui all'art. 1, comma 1, lettera c-bis, del d. lgs. 17 maggio 1999, n. 153, nonché all'art. 153, comma 21 e all'art. 172, comma 6, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ed opera in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse, dando prevalenza ai settori a maggiore rilevanza sociale.
La scelta dei settori rilevanti e dei settori ammessi è effettuata dagli Organi preposti attraverso gli strumenti di programmazione. Della scelta dei settori rilevanti e di eventuali modificazioni è data comunicazione all'Autorità di Vigilanza e ne viene data notizia sul sito internet della Fondazione.

3. Nel perseguimento dei propri scopi statutari la Fondazione può, tra le altre cose, acquisire, gestire e curare raccolte d'arte, collezioni in genere, beni culturali, storici o archivistici, immobili storici, artistici, nonché istituire e gestire enti o società aventi il medesimo scopo anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 7, comma 3-bis, del d. lgs. n. 153/1999.

4. La Fondazione svolge la propria attività prevalentemente nel Comprensorio di San Miniato, all'interno del quale ricadono i Comuni di Capannoli, Castelfranco di Sotto, Empoli, Fucecchio, Montopoli in Val d'Arno, Ponsacco, Pontedera, San Miniato, Santa Croce sull'Arno e Santa Maria a Monte, nonché, per il resto, in ogni altra parte del territorio e della Comunità nazionale e internazionale, purché in coerenza con le proprie finalità istituzionali.

Art. 4 - Attività della Fondazione

1. La Fondazione svolge la propria attività, libera da ingerenze e condizionamenti esterni che ne possano limitare l'autonomia, secondo principi di economicità e di programmazione annuale e pluriennale, tenendo opportunamente conto delle istanze e dei bisogni provenienti dal territorio, nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà.

2. Per il perseguimento degli scopi istituzionali la Fondazione opera con tutte le modalità consentite dalla sua natura di persona giuridica privata.

3. La Fondazione può esercitare, direttamente o indirettamente, imprese strumentali di cui all'art. 1, comma 1, lett. h, del d. lgs. 17 maggio 1999, n. 153, operanti in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari nei settori rilevanti di cui all'art. 3, comma 2. In caso di esercizio diretto di attività d'impresa, la Fondazione tiene una specifica contabilità separata.

4. La Fondazione può detenere partecipazioni di controllo solo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali nei predetti settori. L'investimento in imprese ed enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili dall'art. 7, comma 3-bis, del d. lgs. n.153/99.

5. La Fondazione inoltre può detenere partecipazioni, purché non di controllo, in società anche diverse da quelle aventi ad oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali, nel rispetto dei principi generali di gestione del patrimonio, in particolare la conservazione del valore e la previsione di adeguata redditività.

6. In ordine all'esercizio dei diritti connessi alla partecipazione nella Banca Conferitaria, la Fondazione trasmette all'Autorità di Vigilanza, entro cinque giorni dalla conclusione, gli eventuali patti parasociali e le loro successive modifiche, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti nell'art.6, del d. lgs. n.153/99, fermo restando quanto previsto dall'art. 25, comma 3 bis del medesimo decreto. Sono altresì trasmessi gli accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all'art.6, comma 2, del richiamato d. lgs. n.153.

7. La Fondazione non può esercitare funzioni creditizie; è esclusa altresì qualsiasi forma di finanziamento, erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretti o indiretti, ad enti o ad imprese di qualsiasi natura con fini di lucro, con eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modifiche. La Fondazione non eroga contributi ad associazioni politiche e sindacali e a partiti o movimenti politici.

8. La Fondazione può raccordare la propria attività con quella di altri enti aventi analoghe finalità anche attraverso la partecipazione ad istituzioni e organizzazioni di coordinamento nazionali e internazionali.

9. La Fondazione rende pubbliche sul proprio sito internet in modo chiaro, completo e facilmente accessibile le informazioni relative alla propria attività istituzionale di cui all'art. 11, commi da 2 a 5, del Protocollo d'intesa.

Art. 5 - Programmazione delle attività istituzionali

1. La strategia, le linee di indirizzo, la selezione dei settori, le modalità di intervento della Fondazione sono fissate ogni triennio in un Documento Programmatico Pluriennale.

2. Gli obiettivi specifici da perseguire, le modalità e gli strumenti di intervento sono definiti nel Documento Programmatico Annuale, predisposto tenendo conto delle previsioni del Documento Programmatico Pluriennale e comprendente anche il bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività istituzionali

1. La Fondazione persegue le proprie finalità istituzionali operando prevalentemente attraverso l'assegnazione di contributi a progetti e iniziative di enti e istituzioni non profit.

2. La Fondazione può inoltre promuovere iniziative e progetti di origine interna oppure in collaborazione, associazione o partecipazione con altre istituzioni.

3. L'attività della Fondazione diretta al perseguimento degli scopi statutari è disciplinata da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Indirizzo. Il Regolamento relativo all'attività istituzionale individua le modalità secondo cui dovranno essere realizzati gli scopi statutari, con particolare riferimento all'individuazione e alla selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte e la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati nel presente Statuto, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

Art. 7 – Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione, formato inizialmente dalla partecipazione nella Banca conferitaria, è costituito dal fondo di dotazione, dai fondi e riserve, nonché dai cespiti e dalle attività presenti in bilancio. Esso si incrementa di norma per:

a) accantonamenti alla riserva obbligatoria nella misura stabilita dall'Autorità di Vigilanza;
b) accantonamenti o riserve facoltativi, deliberati, su proposta del Comitato di Gestione, dal Consiglio di Indirizzo, sulla base di principi di sana e prudente gestione e senza pregiudizio dell'effettiva tutela degli interessi contemplati nel presente Statuto, e sottoposti alla valutazione dell'Autorità di Vigilanza;
c) liberalità pervenute a qualsiasi titolo, eventuali disposizioni testamentarie destinate all'accrescimento del patrimonio per espressa volontà del donante o del testatore.

2. Le plusvalenze e le minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria possono essere direttamente imputate a patrimonio nei limiti previsti dall'art. 9, comma 4, del d. lgs. 17 maggio 1999, n. 153.

3. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari secondo principi di trasparenza e di moralità. Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego la Fondazione agisce sulla base di un'adeguata pianificazione strategica.

3-bis. Le procedure di gestione del patrimonio sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dal Consiglio di Indirizzo, su proposta del Comitato di Gestione, definito in coerenza con i contenuti degli articoli 2, 3 e 4 del Protocollo d'intesa, nonché dagli articoli 1 e 2 dell'Addendum.

4**.** Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:

a. ottimizzazione della combinazione fra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;
b. adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
c. efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.

5. Nella diversificazione del rischio degli investimenti, la Fondazione opera affinché l'esposizione verso un singolo soggetto non sia complessivamente superiore ad un terzo dell'attivo di bilancio secondo quanto previsto dall'art. 2 del Protocollo d'intesa, nonché dall'art. 1 dell'Addendum.

6. La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. L'esposizione debitoria complessiva, in ogni caso, non può superare il 10% del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.

7. I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali. L'utilizzo dei contratti e degli strumenti finanziari derivati è disciplinato nel regolamento sulla gestione del patrimonio, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 4, commi 2 e 3, del Protocollo d'intesa, nonché dall'art. 2 dell'Addendum. Nella nota integrativa sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.

8. La Fondazione verifica regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia della struttura organizzativa, delle politiche di investimento e delle procedure di gestione e adotta le conseguenti misure correttive ove necessarie.

Art. 8 - Destinazione del reddito

1. La Fondazione destina il reddito in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del d. lgs. 17 maggio 1999, n. 153.

2. In relazione al perseguimento dei propri fini, alla Fondazione si applica quanto disposto dall'art. 62 del D.lgs. n. 117/2017.

3. La Fondazione impiega l'avanzo di gestione esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali e per preservare il valore del proprio patrimonio.

4. Il Consiglio di Indirizzo può disporre la costituzione di un fondo di stabilizzazione delle erogazioni con l'intento di assicurare per quanto possibile un flusso durevole di risorse per la realizzazione delle finalità istituzionali e fronteggiare la volatilità dei mercati.

5. La Fondazione non distribuisce o assegna quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti, con esclusione delle retribuzioni ai dipendenti e delle indennità e compensi ai componenti gli Organi di cui al successivo art. 14.

6. I componenti il Consiglio di Indirizzo, il Comitato di Gestione, il Collegio dei Revisori e il Segretario Generale non possono essere destinatari di interventi della Fondazione a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE
CAPO I - ORGANI

Art. 9 - Organi della Fondazione

1. Sono Organi della Fondazione:
   - l'Assemblea dei Soci;
   - il Consiglio di Indirizzo;
   - il Comitato di Gestione;
   - il Presidente della Fondazione;
   - il Collegio dei Revisori.

Costituiscono gli Organi di governo della Fondazione: il Consiglio di Indirizzo, il Comitato di Gestione e il Presidente della Fondazione. Costituisce l'Organo di controllo il Collegio dei Revisori.

2. Gli Organi della Fondazione operano nel rispetto delle competenze attribuite a ciascuno dal presente Statuto per assicurare, in maniera corretta e trasparente, la separatezza di funzioni e i poteri di indirizzo, amministrazione e controllo.

3. I componenti gli Organi di governo e di controllo agiscono con indipendenza e riservatezza e sono tenuti a salvaguardare l'autonomia della Fondazione, di cui concorrono a formare la volontà.

4. La Fondazione assicura la presenza negli Organi di governo e di controllo del genere meno rappresentato.

CAPO II - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 10 - Requisiti generali di onorabilità e professionalità

1. Nella nomina degli Organi la Fondazione adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati a principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare una composizione degli Organi che permetta la più efficace azione nei settori e nell'ambito territoriale previsti dallo Statuto.

I componenti gli Organi devono essere scelti tra persone in possesso di requisiti di esperienza ed idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro.
Almeno i tre quinti dei componenti l'Assemblea dei Soci e almeno i due terzi dei componenti il Consiglio di Indirizzo, il Comitato di Gestione ed il Collegio dei Revisori debbono risultare, all'atto della nomina, residenti nel Comprensorio di San Miniato di cui all'art. 3.

2. Non possono far parte degli Organi coloro che:
a) si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
b) siano sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
   - a pena detentiva, per un tempo non inferiore a sei mesi, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
   - alla reclusione, per un tempo non inferiore a sei mesi, per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942;
   - alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
   - alla reclusione, per un tempo non inferiore a due anni, per un qualunque delitto non colposo;
d) abbiano subìto applicazione, su richiesta, di una delle suddette pene con sentenza definitiva, salvo il caso dell'estinzione di reato.

3. I componenti gli Organi della Fondazione devono portare a conoscenza degli Organi di appartenenza, tutte le situazioni che possono assumere rilevanza riguardo alla permanenza del requisito dell'onorabilità; su tali situazioni l'Organo competente dovrà esprimersi nei trenta giorni successivi a garanzia e salvaguardia dell'autonomia e della reputazione della Fondazione.
I componenti il Consiglio di Indirizzo e il Comitato di Gestione, salve le specifiche previsioni dello Statuto, devono essere in possesso di comprovati requisiti culturali, professionali e/o di competenza ed esperienza riguardo ai settori di attività e alle esigenze operative della Fondazione.

Art. 11 - Cause generali di incompatibilità e ineleggibilità

1. Non possono ricoprire la carica di componente gli Organi di governo e di controllo della Fondazione:
a) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del Consiglio di Indirizzo, del Comitato di Gestione, del Collegio dei Revisori e del Segretario Generale;
b) i dipendenti della Fondazione in servizio o in quiescenza da meno di un anno nonché il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado dei medesimi;
c) coloro che ricoprano funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo nei soggetti designanti gli Organi della Fondazione, ovvero siano legati ai predetti soggetti da rapporti di dipendenza o di collaborazione non occasionale, anche a tempo determinato, esclusi in ogni caso i rapporti di collaborazione derivanti da specifici incarichi professionali. Coloro che intrattengono rapporti di collaborazione derivanti da specifici incarichi professionali, sono tenuti a darne comunicazione agli Organi di appartenenza e ad astenersi dal partecipare alle relative deliberazioni;
d) coloro che siano membri del Parlamento Italiano e Europeo, del Governo, della Corte Costituzionale ovvero di altri Organi Costituzionali o di rilevanza costituzionale, della

Magistratura e coloro che, avendo ricoperto dette cariche, non le abbiano cessate da almeno due anni;

e) il Presidente e i Consiglieri regionali, il Presidente e i Consiglieri provinciali, il Sindaco ed i Consiglieri comunali o circoscrizionali, nonché i componenti delle relative giunte e organi di controllo che non siano Consiglieri e coloro che abbiano ricoperto tali ruoli la cui carica non sia cessata da almeno due anni;
f) coloro che ricoprano un ruolo esecutivo o direttivo di partito o movimento politico a livello nazionale, regionale, provinciale e territoriale, nonché coloro che abbiano ricoperto tali ruoli la cui carica non sia cessata da almeno due anni;
g) il Presidente e i componenti gli organi dei consorzi di comuni, delle unioni di comuni o di altre forme associative locali, di società controllate da enti locali e delle aziende speciali e istituzioni di cui all'art.114 del d. lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, il Presidente e componenti gli organi delle Comunità Montane e coloro che abbiano esercitato tali funzioni nei due anni precedenti la nomina;
h) il Direttore generale, il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, nonché i Segretari e i Direttori generali comunali e provinciali e coloro che abbiano esercitato tali funzioni nei due anni precedenti la nomina;
i) coloro che abbiano ricoperto la carica di componente gli Organi di governo o di controllo della Fondazione in entrambi i due precedenti mandati consecutivi;
j) coloro che ricoprano la carica di componenti degli organi di amministrazione di enti, associazioni o istituzioni beneficiarie in via continuativa di erogazioni, salvo i rappresentanti della Fondazione in enti e imprese ad essa strumentali;
k) coloro che ricoprano le funzioni di indirizzo, di amministrazione e di controllo in altre fondazioni di origine bancaria;
l) coloro che abbiano ricoperto la carica di componente gli organi della banca conferitaria nei dodici mesi precedenti.
m) coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi di altre Fondazioni di cui al d.lgs. n. 153 del 1999, di cui almeno uno nell'Organo di Amministrazione o nell'Organo di controllo o da Presidente, non possono assumere incarichi di indirizzo, amministrazione, controllo e direzione della Fondazione, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato.

2. Non possono essere nominati componenti gli Organi di governo e di controllo della Fondazione coloro che siano candidati a ricoprire una delle cariche di cui alle precedenti lettere d), e), f) g), h) e coloro che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di impegno a non candidarsi, durante l'esercizio della carica e nell'anno successivo alla sua cessazione, per l'assunzione delle medesime cariche.

3. Sono tra loro reciprocamente incompatibili le cariche di componente gli Organi di governo e di controllo. Tale regola vale anche per il Segretario Generale. Il componente di uno di tali Organi che assume la carica in uno degli altri Organi indicati, decade automaticamente dal primo.

4. I Soci nominati negli Organi di governo e di controllo rimangono sospesi per il periodo di durata nella carica dall'Assemblea dei Soci alla quale possono tuttavia essere invitati a partecipare senza diritto di voto e senza concorrere alla determinazione del quorum. Il periodo di sospensione è peraltro rilevante ai fini della durata nella carica di Socio. Tale regola vale, qualora Socio, anche per il Segretario Generale.

5. Il Presidente della Fondazione, i componenti il Comitato di Gestione, i componenti il Collegio dei Revisori e il Segretario Generale non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I componenti il

Consiglio di Indirizzo non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.

6. La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali siano presenti soggetti, che, nei dodici mesi antecedenti, abbiano svolto funzioni di indirizzo, amministrazione o controllo presso la Fondazione.

7. I componenti gli Organi di governo e di controllo e il Segretario Generale non possono assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società concorrenti del suo gruppo.

Art. 11 bis – Rapporti con la Fondazione

1. La Fondazione non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie anche subordinati, esclusi i mandati relativi a singole prestazioni professionali, con i soggetti di cui all'art. 11, comma 1, lettera m, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato.

2. La Fondazione non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, con coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi nei propri organi, di cui almeno uno nell'Organo di Amministrazione o nell'Organo di controllo o da Presidente, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno tre anni dalla cessazione del secondo mandato.

3. La Fondazione non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, con coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi nel proprio organo di indirizzo, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato.

4. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nei confronti dei componenti gli Organi che, nell'ambito del secondo mandato consecutivo in corso, abbiano superato la metà dello stesso.

Art. 11 ter – Esercizio dei diritti nelle società e negli enti strumentali

1. Negli Organi delle proprie società ed enti strumentali di cui all'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 153 del 1999, la Fondazione non può nominare soggetti, designare o votare candidati ovvero presentare o votare liste in cui siano presenti candidati, che:
   a) abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi di altre Fondazioni di cui al d.lgs. n. 153 del 1999, di cui almeno uno nell'organo di amministrazione o nell'organo di controllo o da Presidente, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato;
   b) abbiano svolto due mandati consecutivi nei propri organi, di cui almeno uno nell'organo di amministrazione o nell'organo di controllo o da Presidente, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno tre anni dalla cessazione del secondo mandato;
   c) abbiano svolto due mandati consecutivi nel proprio organo di indirizzo, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato.

2. La Fondazione cura, anche mediante apposite disposizioni, che le proprie Società ed Enti strumentali di cui all'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 153 del 1999:
   a) non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. a) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, esclusi i mandati relativi a singole prestazioni professionali, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato in Fondazione;
   b) non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. b) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno tre anni dalla cessazione del secondo mandato in Fondazione;
   c) non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. c) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato in Fondazione;
   d) non attribuiscano ai componenti degli Organi della Fondazione, quali emolumenti per le cariche rivestite nell'ambito delle proprie Società ed Enti strumentali di cui all'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 153 del 1999, importi eccedenti l'ammontare previsto all'articolo 4 dell'Addendum.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti dei componenti gli Organi che, nell'ambito del secondo mandato consecutivo in corso, abbiano superato la metà dello stesso.

Art. 12 - Decadenza e Sospensione

1. Ciascun Organo collegiale, verifica, su iniziativa del Presidente, la sussistenza dei requisiti necessari, delle eventuali incompatibilità e ineleggibilità e delle cause di sospensione o di decadenza dei propri componenti.
Per il Segretario Generale la verifica è effettuata dal Comitato di Gestione.

2. Le cause di incompatibilità sopravvenute alla costituzione dell'Organo di appartenenza si traducono in cause di sospensione e, qualora non siano rimosse entro trenta giorni lavorativi dal loro verificarsi, si traducono in cause di decadenza.
Integrano cause di decadenza dei componenti l'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Indirizzo, il Comitato di Gestione ed il Collegio dei Revisori:
   a) il venir meno dei requisiti di onorabilità o di professionalità richiesti per la nomina;
   b) l'assenza, per tre volte consecutive e senza motivo di legittimo impedimento, alle riunioni dell'Organo di appartenenza o, nel caso dei Revisori, anche del Consiglio di Indirizzo e del Comitato di Gestione;
   c) l'aver tenuto comportamenti lesivi dell'immagine della Fondazione o, comunque, dannosi per essa;
   d) l'aver partecipato a deliberazioni dell'Organo di appartenenza in conflitto di interesse;
   e) l'aver omesso di comunicare all'Organo di appartenenza l'esistenza di un conflitto d'interesse, oppure di una causa di incompatibilità o di sospensione.

Integra causa di decadenza dei componenti il Consiglio di Indirizzo, il Comitato di Gestione ed il Collegio dei Revisori:
   a) la presentazione di candidature a una delle cariche indicate all'art. 11, comma 1, lettere d), e), f), g), h).

Integrano cause di sospensione dalle funzioni dei componenti l'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Indirizzo, il Comitato di Gestione ed il Collegio dei Revisori:

a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente art. 10, comma 2;
b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente art. 10, comma 2, con sentenza non definitiva;
c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 67, comma 3, del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
d) l'applicazione di misure cautelari personali.

3. La decadenza, ove la relativa causa non venga rimossa entro trenta giorni dal suo verificarsi, e la sospensione sono dichiarate dall'Organo di appartenenza, su proposta del Presidente o di chi ne fa le veci, ove la decadenza o la sospensione riguardi il Presidente.
Per il Segretario Generale la decadenza o la sospensione sono dichiarate dal Comitato di Gestione.

4. È consentito risolvere eventuali situazioni di incompatibilità indicate nell'articolo 11 del presente Statuto, entro la data di accettazione del conferito incarico in Fondazione, purché vi sia l'assunzione del preventivo impegno a rinunciare agli incarichi incompatibili in caso di effettiva nomina.
Ai fini del presente comma si considerano cause di incompatibilità quelle indicate all'articolo 11 comma 1, lettere c), j) e k), quella di cui al comma 3, permanendo comunque in ogni caso la decadenza automatica già ivi prevista, e quella di cui al comma 5 e al comma 7.

Art. 13 – Durata

1. I componenti il Consiglio di Indirizzo, il Comitato di Gestione e il Collegio dei Revisori restano in carica per quattro anni dalla data dell'insediamento e possono esercitare in Fondazione non più di due mandati consecutivi, indipendentemente dall'Organo interessato.
Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni dalla data di cessazione del precedente.
Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in un altro Organo della Fondazione.
I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.

2. I componenti di detti Organi scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

3. I membri nominati in surrogazione di coloro che sono venuti meno per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori.

4. I componenti l'Assemblea dei Soci durano in carica dieci anni e possono essere confermati consecutivamente solo una volta.
I Soci che abbiano espletato due mandati consecutivi sono rieleggibili trascorso un periodo non inferiore a tre anni dalla scadenza dell'ultimo mandato.

Art. 14 - Indennità e compensi

1. I compensi per i componenti degli Organi di governo e di controllo, in coerenza con la natura istituzionale della Fondazione e con l'assenza di finalità lucrative, sono commisurati all'entità del

patrimonio e delle erogazioni nel rispetto delle norme di qualsiasi rango, anche regolamentari, e in particolare dell'art. 9, commi da 3 a 5, del Protocollo d'intesa.

2. Ai componenti del Consiglio di Indirizzo spetta una indennità di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'Organo di appartenenza nella misura fissata dallo stesso Consiglio di Indirizzo, sentito il Collegio dei Revisori.

3. Al Presidente, al Vice Presidente ed ai componenti il Comitato di Gestione e il Collegio dei Revisori spetta un compenso annuo, oltreché un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni, stabiliti dal Consiglio di Indirizzo, con il parere del Collegio dei Revisori.

4. Ai membri del Consiglio di Indirizzo, del Comitato di Gestione e del Collegio dei Revisori spetta altresì il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro incarico.

5. Al Segretario Generale spetta un compenso, la cui fissazione è demandata al Comitato di Gestione.

6. Per quanto attiene la corresponsione della indennità di presenza per la partecipazione alle riunioni degli Organi, non potrà essere corrisposta più di una indennità di presenza nella medesima giornata anche in caso di partecipazione a più riunioni anche di Organi diversi.

Art. 15 - Conflitti di interesse

1. I componenti gli Organi della Fondazione, nel caso di deliberazioni in cui abbiano, personalmente o per incarichi ricoperti, interessi in conflitto con quelli della Fondazione, devono darne immediata comunicazione all'Organo di appartenenza e astenersi dal partecipare alle deliberazioni medesime.

CAPO III - DEI SINGOLI ORGANI

Art. 16 - Consiglio di Indirizzo

1. Il Consiglio di Indirizzo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente della Fondazione e da 24 membri nominati dal Consiglio di Indirizzo uscente su designazione:

A. dell'Assemblea dei Soci per n. 12 membri;
B. degli Enti Locali Territoriali del Comprensorio di riferimento di San Miniato per n. 6 membri così ripartiti:
   - n. 1 dal Comune di San Miniato;
   - n. 1 dal Comune di Santa Croce sull'Arno;
   - n. 4 designati, alternativamente e nell'ordine, come segue:
     - n. 1 dal Comune di Castelfranco di Sotto o dal Comune di San Miniato;
     - n. 1 dal Comune di Fucecchio o dal Comune di Empoli;
     - n. 1 dal Comune di Pontedera o dal Comune di Ponsacco;
     - n. 1 dal Comune di Montopoli in Val d'Arno o dal Comune di Santa Maria a Monte.
C. di enti o organizzazioni rappresentativi della società civile, religiosa ed economica per n. 6 membri così ripartiti:
   - n. 1 dal Vescovo della Diocesi di San Miniato;
   - n. 1 dalla Fondazione Istituto del Dramma Popolare di San Miniato;
   - n. 2 dalla Camera di Commercio di Pisa, scelti:

    - n. 1 fra gli imprenditori conciari della zona della pelle e del cuoio;
    - n. 1, alternativamente, fra gli imprenditori del mobile e gli imprenditori agricoli della zona di cui all'art. 3, comma 4;
- n. 1 dalla Fraternita di Misericordia di San Miniato Basso;
- n. 1 dalla Pubblica Assistenza di Montopoli in Val d'Arno.

I componenti di cui alla lett. B) e C) devono essere residenti nel Comprensorio di San Miniato di cui all'art. 3 e sono scelti dal Consiglio di Indirizzo uscente nell'ambito di una terna, individuata dai designanti che adottano un criterio volto ad assicurare la presenza di entrambi i generi.

2. Ferme restando le designazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci, periodicamente la Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi all'attività istituzionale della Fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, la Fondazione promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici o privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono previamente ed oggettivamente disciplinati. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre al Consiglio di Indirizzo.

3. I componenti sono comunque scelti fra persone che, per professionalità, esperienza e competenza, possano contribuire al miglior perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione.

4. I componenti il Consiglio di Indirizzo agiscono in piena autonomia e indipendenza, non rappresentano coloro che li hanno designati ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. Essi devono agire nell'esclusivo interesse della Fondazione per realizzare gli scopi previsti nello Statuto.

5. Per assicurare l'unitarietà operativa della Fondazione e l'univoca rappresentanza della stessa all'esterno, il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione sono anche, rispettivamente, Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo, del Comitato di Gestione e dell'Assemblea dei Soci.

Art. 17 - Procedure di nomina

1. Cinque mesi prima della scadenza del Consiglio di Indirizzo, ovvero tempestivamente, nel caso di cessazione dei componenti per causa diversa dalla scadenza del mandato, il Presidente della Fondazione invita i soggetti competenti a provvedere alle designazioni a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica certificata o altro mezzo elettronico che dia certezza di ricevimento.

2. I soggetti chiamati alla designazione provvedono a indicare alla Fondazione, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta del Presidente, candidati in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto, unitamente alla documentazione relativa a ciascun candidato al fine della verifica del possesso dei requisiti stessi.

3. Qualora il soggetto designante di cui alle lettere B) e C) del precedente art. 16 non provveda a fare pervenire la designazione nel termine stabilito, ovvero indichi terne incomplete nel numero o candidati non aventi i requisiti richiesti, il Presidente della Fondazione invita il designante per una ulteriore sola volta a voler provvedere alla designazione o alla integrazione o regolarizzazione della terna nel termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di designazione, integrazione o regolarizzazione della terna, trascorso anche quest'ultimo termine, la relativa designazione è effettuata, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta del Presidente della

Fondazione, dal Prefetto di Pisa, nei termini previsti dai precedenti commi, tenendo conto dei criteri di designazione cui si sarebbe dovuto attenere il soggetto designante.

4. Una volta espletate le procedure di cui ai commi precedenti, il Presidente della Fondazione convoca entro i successivi 30 giorni il Consiglio di Indirizzo uscente, affinché, verificata l'esistenza dei requisiti richiesti dallo Statuto, provveda alla nomina dei designati dall'Assemblea dei Soci ed alla nomina dei designati di cui alle lettere B) e C) dell'art. 16 scegliendo, per questi ultimi, nell'ambito delle terne proposte, e operando affinché si pervenga ad una idonea rappresentanza di genere. Effettuate le nomine, il Presidente convoca tempestivamente la prima riunione del nuovo Consiglio di Indirizzo con all'ordine del giorno l'elezione del Presidente della Fondazione e la nomina dei componenti il Comitato di Gestione e il Collegio dei Revisori.

5. La prima riunione del nuovo Consiglio è presieduta dal Consigliere più anziano.
E' considerato più anziano il componente che fa parte del Consiglio da maggior tempo e ininterrottamente, e, in caso di nomina contemporanea, colui che sia più anziano d'età.

6. L'elezione del Presidente deve conseguire la maggioranza dei due terzi dei presenti nelle prime due votazioni o la maggioranza assoluta, sempre dei presenti, in quelle successive.

7. Le modalità e le procedure di nomina dei componenti il Consiglio di Indirizzo sono disciplinate nel regolamento di cui all'art. 19, comma 3.

Art. 18 - Riunioni del Consiglio di Indirizzo

1. Il Consiglio di Indirizzo si riunisce, di regola, una volta ogni quattro mesi ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei membri del Consiglio di Indirizzo in carica o l'intero Collegio dei Revisori.

2. Gli avvisi di convocazione contenenti l'elenco degli argomenti da trattare debbono essere trasmessi a mezzo di lettera raccomandata o qualsiasi altro mezzo anche elettronico che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima della riunione al domicilio dei singoli componenti il Consiglio di Indirizzo e del Collegio dei Revisori; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione a mezzo di telegramma o qualsiasi altro mezzo anche elettronico che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento da parte del destinatario, almeno un giorno prima.

3. Il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito, quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti ad eccezione delle deliberazioni relative:

a) alla fusione e trasformazione della Fondazione, nonché alle altre operazioni straordinarie previste dalla legge non ricomprese tra quelle di competenza del Comitato di Gestione;
b) alle modifiche dello Statuto;
c) alla elezione del Presidente.

Le deliberazioni di cui alle precedenti lettere a) e b), oltre a quella relativa alla revoca del Presidente, debbono riscuotere il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica.

La deliberazione di cui alla precedente lettera c), deve conseguire la maggioranza dei due terzi dei presenti nelle prime due votazioni o la maggioranza assoluta, sempre dei presenti, in quelle successive.

5. I verbali delle sedute del Consiglio di Indirizzo sono redatti dal segretario e sono firmati dal Presidente e dal segretario stesso.

6. Le funzioni di segretario possono essere attribuite anche a persona che non riveste la carica di componente del Consiglio di Indirizzo.

7. Salvo che il Consiglio di Indirizzo non decida diversamente, le votazioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tali casi il Presidente nomina, tra i consiglieri presenti, tre scrutatori.

8. L'adunanza può svolgersi, anche in via esclusiva se previsto dall'avviso di convocazione, in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale. In tal caso devono essere assicurate l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento, la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione. In caso di partecipazione alle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione, la riunione del Consiglio di Indirizzo si intende svolta nel luogo in cui è presente chi la presiede. Ai componenti collegati mediante mezzi di telecomunicazione è consentita esclusivamente la votazione a scrutinio palese; nelle votazioni a scrutinio segreto non sono dunque computati nel numero necessario per la validità della deliberazione.

Art. 19 - Poteri del Consiglio di Indirizzo

1. Il Consiglio di Indirizzo ha poteri di indirizzo e di controllo dell'attività del Comitato di Gestione.
Approva, su proposta del Comitato di Gestione, ogni tre anni il programma degli interventi nei settori di cui all'art. 3 nonché, entro il mese di ottobre di ogni anno, il documento previsionale degli interventi per l'anno successivo e ne verifica, con periodicità almeno semestrale, l'attuazione.

2. Il Consiglio di Indirizzo delibera:
a) sulla nomina e la revoca del Presidente della Fondazione;
b) sulla nomina dei membri del Comitato di Gestione, previa determinazione del loro numero, e del Collegio dei Revisori e sulla loro revoca;
c) sulla definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
d) sull'approvazione del bilancio;
e) sulle modifiche statutarie;
f) sui regolamenti interni della Fondazione;
g) sull'istituzione di imprese strumentali;
h) sull'azione di responsabilità nei confronti dei membri del Comitato di Gestione e del Collegio dei Revisori;
i) sulla trasformazione e fusione della Fondazione e sulle altre operazioni straordinarie previste dalla legge e non ricomprese tra quelle di competenza del Comitato di Gestione.

3. Il Consiglio di Indirizzo definisce con regolamento le procedure di nomina, comprese quelle relative alla verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità. Nel regolamento sono altresì

specificati i requisiti di professionalità e di competenza richiesti per la nomina dei componenti degli organi e definite le modalità attraverso le quali assicurare la trasparenza delle nomine e delle relative procedure.

Art. 20 - Comitato di Gestione

1. Il Comitato di Gestione è presieduto dal Presidente della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di 5 a un massimo di 9, compresi il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione.
Nella prima riunione nomina al suo interno il Vice Presidente della Fondazione su proposta del Presidente.

2. I membri del Comitato di Gestione possono partecipare senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Indirizzo.

3. I componenti del Comitato di Gestione debbono:
- almeno per due terzi essere scelti fra i residenti nell'ambito del territorio del Comprensorio di San Miniato;
- aver maturato una qualificata esperienza operativa almeno triennale nell'ambito professionale, imprenditoriale o accademico ovvero avere espletato funzioni dirigenziali, amministrative o di controllo presso enti pubblici o privati, con particolare riferimento ai settori di intervento di cui all'art. 3 dello Statuto.

Art. 21 - Riunioni del Comitato di Gestione

1. Il Comitato di Gestione si riunisce almeno ogni mese e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero ne facciano richiesta al Presidente tre componenti il Comitato e/o l'intero Collegio dei Revisori.

2. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, debbono essere trasmessi a mezzo di lettera raccomandata o qualsiasi altro mezzo anche elettronico che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il Comitato di Gestione e del Collegio dei Revisori; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione a mezzo di telegramma o qualsiasi altro mezzo anche elettronico che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento da parte del destinatario, almeno un giorno prima.
Il Comitato di Gestione si reputa comunque validamente costituito, anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i componenti del Comitato di Gestione in carica e tutti i componenti del Collegio dei Revisori in carica.

3. I verbali delle sedute del Comitato di Gestione sono redatti dal Segretario e sono firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

4. Le funzioni di Segretario possono essere attribuite anche a persona che non rivesta la carica di componente il Comitato di Gestione.

5. L'adunanza può svolgersi, anche in via esclusiva se previsto dall'avviso di convocazione, in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale. In tal caso devono essere assicurate l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento, la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità

dell'esame e della deliberazione. In caso di partecipazione alle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione, la riunione del Comitato di Gestione si intende svolta nel luogo in cui è presente chi la presiede.

Art. 22 - Poteri del Comitato di Gestione

1. Il Comitato di Gestione esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo quelli espressamente riservati ad altro Organo dalla legge o dal presente Statuto.

2. In particolare sono di esclusiva competenza del Comitato di Gestione le deliberazioni concernenti:

a) la gestione operativa della Fondazione nel quadro della programmazione definita;
b) la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;
c) la predisposizione del Documento Programmatico Pluriennale e del Documento Programmatico Annuale;
d) la definizione del regolamento degli uffici e delle norme relative all'Organico ed al trattamento del personale;
e) l'assunzione del personale dipendente;
f) la nomina del Segretario Generale della Fondazione e la determinazione della durata dell'incarico e del relativo compenso; la verifica della sussistenza dei requisiti, delle situazioni di incompatibilità, delle cause di sospensione e decadenza e l'assunzione entro trenta giorni dei provvedimenti conseguenti;
g) la verifica per i componenti il Comitato di Gestione dei requisiti e delle incompatibilità, nonché l'adozione entro trenta giorni dei provvedimenti di sospensione e decadenza;
h) la nomina di commissioni consultive o di studio nell'ambito delle proprie attribuzioni, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni e la composizione;
i) la nomina nel proprio seno del Vice Presidente della Fondazione su proposta del Presidente;
j) le nomine e designazioni di amministratori e sindaci di competenza della Fondazione;
k) l'acquisizione, la vendita, la permuta e la donazione di immobili;
l) l'acquisto e la cessione di partecipazioni societarie.

3. Salvo che il Comitato di Gestione non decida diversamente, le votazioni sono prese a scrutinio palese. Le votazioni di nomina di cui alle precedenti lettere f), h), i), j), sono effettuate in ogni caso con voto palese.

4. Al Comitato di Gestione, inoltre, è attribuito un generale potere di proposta al Consiglio di Indirizzo in tutte le materie attinenti al funzionamento e all'attività della Fondazione e in particolare relativamente a:

- modifiche statutarie;
- approvazione e modifica dei regolamenti interni;
- linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
- istituzione di imprese strumentali;
- programmi di intervento della Fondazione.

5. Il Comitato di Gestione può delegare ad uno o più dei suoi componenti, particolari poteri, determinando i limiti della delega.

6. I titolari di deleghe provvedono a fornire adeguata informativa al Comitato di Gestione in merito all'assolvimento del mandato.

Art. 23 - Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione è membro di diritto del Comitato di Gestione. Convoca e presiede con diritto di voto il Comitato di Gestione, convoca e presiede senza diritto di voto il Consiglio di Indirizzo e l'Assemblea dei Soci. Assicura il corretto ed efficace funzionamento degli Organi di governo e dell'Assemblea dei Soci. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Comitato di Gestione, il Consiglio di Indirizzo e l'Assemblea dei Soci sono presieduti dal Vice Presidente della Fondazione con medesimi poteri, e, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal componente più anziano di ciascun organo.
Per gli Organi di governo è considerato il più anziano il componente che fa parte dell'Organo da maggior tempo e ininterrottamente, e, in caso di nomina contemporanea, colui che sia più anziano d'età.
Per l'Assemblea dei Soci è considerato il più anziano il componente più anziano d'età.

2. Il Presidente promuove le attività della Fondazione, sovraintende all'esecuzione delle deliberazioni del Comitato di Gestione e del Consiglio di Indirizzo e al funzionamento generale della struttura organizzativa della Fondazione.

3. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio; la rappresentanza legale ed il potere di firma spettano, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente; in caso di assenza od impedimento di entrambi, al componente più anziano del Comitato di Gestione. E' considerato più anziano il componente che fa parte del Comitato da maggior tempo e ininterrottamente, e, in caso di nomina contemporanea, colui che sia più anziano d'età.

4. In caso di assoluta e improrogabile urgenza, sentito il Vice Presidente, il Presidente può assumere determinazioni in ordine alla gestione operativa della Fondazione nel quadro della programmazione definita. Tali provvedimenti dovranno essere ratificati dal Comitato di Gestione nella prima occasione utile.

5. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi e di chi doveva procedere nell'ordine alla sua sostituzione o della vacanza della carica.

Art. 24 - Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è l'Organo di controllo della Fondazione.

2. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi di cui uno con la carica di Presidente, tutti nominati dal Consiglio di Indirizzo.

3. I Revisori hanno le attribuzioni stabilite dagli artt. 2403 e 2407 del Codice Civile in quanto applicabili, dal d. lgs. 17 maggio 1999, n. 153 ed esercitano il controllo contabile secondo i principi della revisione legale dei conti.

4. I componenti del Collegio dei Revisori debbono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Art. 25 - Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è l'Organo di garanzia e tutela dei valori espressi nel tempo dalla Cassa di Risparmio di San Miniato e ne promuove la continuità nella Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato.

2. L'Assemblea è composta da un numero massimo di centodieci Soci, oltre i Soci di diritto.

3. Sono Soci di diritto:
- gli ex Presidenti della Cassa di Risparmio originaria e della Fondazione senza limiti di durata e di età;
- il Vescovo della Diocesi di San Miniato ed il Sindaco del Comune di San Miniato, in ragione e per la durata della carica ricoperta.

Gli altri Soci sono eletti dalla stessa Assemblea.

Art. 26 - Soci

1. I Soci debbono essere nominati fra persone con piena capacità civile, di indiscussa probità e onorabilità e, per almeno tre quinti, tra le persone più rappresentative della società civile del Comprensorio di San Miniato di cui all'art. 3.

2. Non possono essere nominati Soci, e se nominati decadono con dichiarazione dell'Assemblea, coloro che abbiano liti pendenti con la Fondazione o che ad essa abbiano cagionato danni o perdite, anche indiretti, che abbiano comunque nociuto al suo prestigio.

3. La qualità di Socio non attribuisce alcun diritto di contenuto patrimoniale, come previsto dall'art. 8.

Art. 27 - Elezione dei Soci

1. L'Assemblea ordinaria può procedere all'elezione di nuovi Soci, fino a concorrenza del numero massimo.

2. Le proposte per l'elezione a Socio vengono formulate per iscritto da almeno un quarto dei Soci, compresi i Soci Sospesi ai sensi dell'art. 11 comma 4 del presente Statuto; le relative segnalazioni devono essere inviate con lettera raccomandata o altro mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento al Presidente della Fondazione.
Nei cinque giorni precedenti la data fissata per l'Assemblea, i Soci possono prendere visione, presso la Segreteria della Fondazione, della lista dei candidati, che deve precisare per i nominativi segnalati dai Soci, i nomi dei proponenti.

Art. 28 - Funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente della Fondazione o, in mancanza, dal Vice Presidente o dal Socio più anziano di età per deliberare sugli argomenti di cui all'ordine del giorno e

ogni qualvolta lo richieda, con domanda scritta recante l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, almeno un quarto dei Soci aventi diritto di voto.

2. L'Assemblea è convocata con lettera raccomandata o con ogni altro mezzo che attesti il ricevimento della convocazione, contenente l'ordine del giorno e trasmessa a ciascun Socio almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.
Con lo stesso avviso potrà essere indicata la data della seconda convocazione, che potrà avvenire anche nello stesso giorno fissato per la prima convocazione, ma almeno ad un'ora di distanza da quest'ultima.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza e impedimento, dal Vice Presidente che partecipano senza diritto di voto; in caso di assenza di entrambi dal Socio più anziano di età.

4. L'Assemblea dei Soci è legalmente costituita in prima convocazione quando sia presente, in proprio o per delega, almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione quando siano presenti, in proprio o per delega, almeno un quinto dei Soci aventi diritto di voto.

5. Nel caso che l'Assemblea venga convocata su richiesta di almeno un quarto dei Soci aventi diritto di voto, l'Assemblea stessa è validamente costituita, in prima e seconda convocazione, quando siano personalmente presenti almeno i due terzi dei Soci che hanno sottoscritto la richiesta e in proprio o per delega tanti Soci che, unitamente ai Soci proponenti, complessivamente raggiungano la metà più uno dei Soci.

6. Ogni Socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta valida anche per la seconda convocazione.
Ciascun Socio non può essere portatore di più di una delega.

7. L'Assemblea dei Soci delibera a maggioranza assoluta dei votanti.
Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

8. Le deliberazioni dell'Assemblea si prendono a scrutinio palese, salvo quelle riguardanti persone fisiche; in tali casi il Presidente nomina, tra i Soci presenti, tre scrutatori.

9. L'adunanza può svolgersi, anche in via esclusiva se previsto dall'avviso di convocazione, in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale. In tal caso devono essere assicurate l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento, la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione. In caso di partecipazione alle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione, la riunione dell'Assemblea si intende svolta nel luogo in cui è presente chi la presiede. Ai componenti collegati mediante mezzi di telecomunicazione è consentita esclusivamente la votazione a scrutinio palese; nelle votazioni a scrutinio segreto non sono dunque computati nel numero necessario per la validità della deliberazione.

Art. 29 - Poteri dell'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci:
   A. elegge i Soci della Fondazione;

B. designa n. 12 membri del Consiglio di Indirizzo, tenendo conto anche delle varie articolazioni della società civile rappresentate nell'Assemblea;
C. esprime parere non vincolante:
    1. sui Documenti Programmatici e sul bilancio annuale;
    2. sulle modifiche statutarie;
    3. sullo scioglimento della Fondazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
    4. sui reclami avverso l'inerzia del Comitato di Gestione;
    5. su ogni altra questione il Consiglio di Indirizzo ritenga opportuno sottoporle.

2. Il parere dell'Assemblea dei Soci deve essere rilasciato nei termini temporali che consentano al Consiglio di Indirizzo di adottare, ai sensi della legge, la conseguente delibera. Nell'ipotesi che non sia previsto un termine, l'Assemblea deve rilasciare il parere entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il Consiglio di Indirizzo prescinde dal parere.

Art. 30 - Albo dei Soci Onorari

1. È istituito l'Albo dei Soci Onorari per i Soci appartenenti alla precedente Assemblea, di età superiore a settantacinque anni.

2. I Soci Onorari possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto.

CAPO IV - SEGRETARIO GENERALE E STRUTTURA OPERATIVA

Art. 31 - Segretario Generale

1. Il Segretario Generale provvede al coordinamento funzionale e organizzativo delle attività della Fondazione.
In particolare:
a) sovrintende gli uffici e il personale della Fondazione dei quali si avvale per lo svolgimento delle sue attribuzioni;
b) interviene con funzioni consultive alle riunioni degli Organi della Fondazione e di eventuali commissioni interne, avendo facoltà di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni;
c) istruisce gli affari e li sottopone alle delibere degli Organi e del Presidente;
d) fa eseguire le deliberazioni.

2. Il Segretario Generale è nominato dal Comitato di Gestione, su proposta del Presidente, fra persone dotate di elevata qualificazione professionale, con competenze in materia gestionale, che abbiano maturato esperienze per almeno un quinquennio nell'ambiente di libere professioni o in posizioni di responsabilità presso società o enti pubblici o privati.

3. Nell'ipotesi di assenza o impedimento il Comitato di Gestione provvede all'individuazione di un sostituto del Segretario Generale. Il sostituto deve essere in possesso dei requisiti professionali e di onorabilità propri del soggetto titolare; nei suoi confronti trovano applicazione le cause di incompatibilità, ineleggibilità e la verifica di assenza dei conflitti di interesse riferibili al Segretario Generale.

4. Al Segretario Generale si applicano le condizioni di onorabilità, probità e incompatibilità e ineleggibilità di cui agli artt. 10 e 11, con esclusione della previsione del comma 1, lettera b), per la parte relativa ai dipendenti in servizio della Fondazione, e le cause di decadenza e sospensione

recate dall'art. 12 del presente Statuto. Il Segretario Generale non può inoltre esercitare funzioni di indirizzo, amministrazione, controllo e direzione in altre fondazioni di origine bancaria.

Art. 31-bis - Struttura operativa

1. La Fondazione riconosce alla struttura operativa un ruolo rilevante nello svolgimento della propria funzione istituzionale in termini di imparzialità, adeguatezza e continuità operativa e promuove la formazione e la crescita in termini di professionalità.

TITOLO III - BILANCI

Art. 32 - Bilancio e Documento Programmatico Annuale

1. L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
La Fondazione si attiene a quanto disposto dall'art. 9 del d. lgs.17 maggio 1999, n. 153 e successive modificazioni ed a quanto stabilito con regolamento dall'Autorità di Vigilanza.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Comitato di Gestione redige il progetto di bilancio dell'esercizio precedente e lo sottopone, almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea dei Soci, al Collegio dei Revisori che predispone la propria relazione.

3. Entro il 31 maggio di ogni anno il Consiglio di Indirizzo, sentita la relazione del Collegio dei Revisori ed acquisito il parere dell'Assemblea dei Soci, approva il bilancio costituito dai documenti previsti dall'art. 2423 del Codice Civile e lo trasmette entro quindici giorni all'Autorità di Vigilanza. Il bilancio è corredato dalla relazione degli amministratori sull'andamento della gestione, la quale illustra, in apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati. Nella nota integrativa sono fornite informazioni di dettaglio riguardo alla copertura degli investimenti nelle imprese e negli enti strumentali.

4. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio di Indirizzo, su proposta del Comitato di Gestione, adotta un Documento Programmatico Annuale e lo invia entro quindici giorni dall'adozione all'Autorità di Vigilanza.

5. Il bilancio e la relazione sulla gestione sono adeguatamente resi pubblici nelle forme stabilite dall'Autorità di Vigilanza. Essi sono depositati presso la sede sociale della Fondazione, a disposizione di coloro che ne facciano richiesta.

Art. 33 - Libri e scritture contabili

1. La Fondazione provvede a tenere i seguenti libri sociali:
   a) il libro dei verbali delle adunanze del Consiglio di Indirizzo;
   b) il libro dei verbali delle adunanze del Comitato di Gestione;
   c) il libro dei verbali delle riunioni del Collegio dei Revisori;
   d) il libro dei verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci;
   e) il libro dei Soci.

2. Inoltre la Fondazione provvede a tenere le scritture contabili in conformità a quanto previsto dall'art. 2214 del Codice Civile e dalle normative tempo per tempo vigenti.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 – Trasformazione, fusione e devoluzione del patrimonio

1. La Fondazione può trasformarsi, fondersi o comunque confluire in un altro o con altri enti che perseguono fini di utilità sociale, per conseguire più efficacemente scopi riconducibili alle finalità istituzionali.

2. Lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione sono disciplinati dalla normativa vigente. In caso di liquidazione, l'eventuale patrimonio residuo è devoluto ad altri enti o organizzazioni, assicurando ove possibile la continuità degli interventi nel Comprensorio di San Miniato e nei settori di operatività della Fondazione, applicandosi in proposito l'art. 11 del d. lgs. 17 maggio 1999, n. 153.

TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le modifiche allo Statuto entrano in vigore dalla data di approvazione dello stesso da parte dell'Autorità di Vigilanza e vengono rese pubbliche sul sito internet della Fondazione e depositate presso il Registro delle Persone giuridiche private tenuto dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Pisa.

2. Per la disciplina degli incarichi e dei rapporti di collaborazione di cui alla lettera m dell'art. 11 e ai nuovi articoli 11 bis e 11 ter dello Statuto, in corso alla data di sottoscrizione dell'Addendum, si applica la disposizione di cui all'art. 3, comma 7, dello stesso Addendum.

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO

STATUTO

Ai sensi della Legge n.461 del 23/12/1998 del Decreto Legislativo n. 153 del 17/05/1999

Approvato dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica con provvedimento 15/05/2000 – Prot. 306766

Modifiche approvate da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze con provvedimento 15/10/2004 – Prot. 106970

Modifiche approvate da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze con provvedimento 21/05/2007 – Prot. 51470

Modifiche approvate da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze con provvedimento 09/01/2015 – Prot. DT1396

Modifiche approvate da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze con provvedimento 21/06/2016 – Prot: DT58186

Modifiche approvate da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze con provvedimento 02/10/2026 – Prot. 46682